

SERVIZI E FUNZIONI

In questo sotto-capitolo ho voluto esporre un elenco dei singoli servizi che noi cittadini ci dobbiamo aspettare di ricevere dal Servizio Federale. L'obiettivo che mi sono posto scrivendo queste righe è quello di rendere evidenti quali penso debbano essere i **'doveri'** delle strutture di rilevanza istituzionale.

Punto 56

Nella Federazione, la funzione legislativa è svolta dall'Assemblea dei Rappresentanti.

*L'esercizio di detta funzione deve essere rigorosamente orientato alla realizzazione ed al perfezionamento di un insieme di leggi chiare, semplici e tali da promuovere l'ordinario adempimento degli impegni che **noi cittadini** ci siamo assunti nel PREAMBOLO, nonché l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri menzionati nella Parte Prima del presente Patto Istitutivo.*

Punto 57

***Noi cittadini** affidiamo la funzione esecutiva al Governo, che la espletterà nell'ambito e nel rispetto della legislazione vigente.*

Tale funzione consiste nella gestione diretta degli strumenti, delle strutture e dei mezzi necessari sia a garantire la funzionale fornitura delle prestazioni che il Servizio Federale è tenuto ad assicurarci, sia a verificare l'adempimento dei nostri doveri da parte nostra.

Noi attribuiamo al Governo la facoltà di redigere regolamenti e circolari esplicative inerenti il riconoscimento dei nostri diritti. Tali Regolamenti o circolari potranno essere emanati solo dopo la loro approvazione della Corte Senatoriale o della sua competente Commissione. Su richiesta di consiglieri comunali che rappresentino due milioni di voti equivalenti, i regolamenti stessi sono soggetti ad approvazione mediante Referendum di Secondo Grado.

Punto 58

***Noi cittadini** affidiamo la gestione della amministrazione locale dei servizi ai Comuni che, per ragioni di funzionalità ed economia, sono tenuti a delegare parte delle loro competenze ai Distretti, e che possono associarsi per gestire unitariamente quei settori che rimangano di loro competenza.*

Sono gestite dai Comuni o dagli altri Enti Locali tutte le attività riconosciute come loro competenza dal presente Patto, quelle per cui ricevano delega da parte del Servizio Federale centrale e quei servizi integrativi che i Comuni stessi, o gli Enti sovracomunali a ciò autorizzati, decidano di organizzare previa approvazione da parte dei cittadini-elettori dei Comuni interessati.

Ai Comuni ed ai Distretti compete la facoltà di regolamentare gli specifici servizi da essi forniti e li incarichiamo anche di gestire le zonizzazioni locali relative alle differenziazioni territoriali eventualmente previste dalle leggi della Federazione.

Punto 59

***Noi cittadini** affidiamo lo svolgimento della funzione giurisdizionale alle diverse Sezioni della Magistratura: Sezione Civile, Sezione Penale, Sezione Amministrativa e Sezione Contabile.*

La facoltà d'impulso dell'azione giudiziaria penale la riserviamo alla Procura Federale, sotto-sezione della Sezione Penale della Magistratura.

Punto 60

La verifica della costituzionalità delle leggi e di ogni atto avente forza di legge la affidiamo alla competente Commissione Verifica della Costituzionalità della Corte Senatoriale o, nei casi previsti dal presente Patto, alla Corte stessa, riunita in seduta plenaria.

Alla Corte Senatoriale attribuiamo anche il compito di dirimere i conflitti tra i poteri della Federazione e tra Servizio Federale centrale ed Enti Locali e quello dell'accertamento dello stato di guerra difensiva imposta alla Federazione da Paesi ostili.

Punto 61

Della rappresentanza internazionale della Federazione, noi incarichiamo il Presidente Federale e il Corpo Diplomatico, il quale ultimo è anche incaricato di presentare agli altri Stati gli atti di politica estera della Federazione.

Punto 62

La difesa del territorio federale la affidiamo alle Forze Armate.

L'effettuazione di operazioni militari da parte delle nostre Forze Armate fuori dai confini nazionali deve essere approvata dall'Assemblea dei Rappresentanti e può prefiggersi solo compiti di interposizione tra parti in conflitto conclamato o latente, al solo scopo di mantenere o ristabilire condizioni di non-belligeranza.

Punto 63

*Noi stabiliamo
- che la protezione civile sia organizzata e diretta dal Corpo Federale della Protezione Civile, che*

è una Sezione del Ministero dell'Interno e che coordina l'attività svolta nel settore dal proprio personale, dalle Forze Armate e dalla Croce Rossa Italiana;

- che, localmente, piani di intervento, strutture e strumenti destinati a garantire il funzionamento della Protezione Civile siano gestiti in collaborazione dai Comandi distrettuali del Corpo Federale della Protezione Civile e dall'Autorità distrettuale;

- che, in materia di protezione civile, possano essere affidati incarichi anche ad Associazioni o Corpi Volontari di cui sia riconosciuta la validità

operativa.

Punto 64

Noi incarichiamo l'Arma dei Carabinieri ed i Corpi di Polizia creati all'uopo di prestare i servizi di polizia, nei loro molteplici aspetti.

Le Forze Armate possono essere impiegate in operazioni di controllo del territorio finalizzate a scopi di polizia. In tal caso gli ordini operativi loro impartiti debbono essere approvati da un Magistrato appositamente nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.